



Decisione/0979/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4827/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4827/TFNSVE/2025-2026, 4827 - Ricorso proposto dalla società PAGANESE CALCIO 1926 SSD A RL (matricola 71942) contro la società A.S.D. HERACLEA CALCIO (matr.933767) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DURANTINO RAFFAELE (matricola 6974732)

in data 26 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società PAGANESE CALCIO 1926 SSD A RL (matricola 71942) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. HERACLEA CALCIO (matr.933767), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore RAFFAELE DURANTINO (matricola 6974732).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 540,00 (cinquecentoquaranta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma



Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. HERACLEA CALCIO (matr.933767) tenuta alla corresponsione, in favore della società PAGANESE CALCIO 1926 SSD A RL (matricola 71942), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore RAFFAELE DURANTINO (matricola 6974732), nella misura di euro 540,00 (cinquecentoquaranta/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai